

*Istanza di fallimento di super società di fatto e autorizzazione del giudice delegato*

Tribunale Roma, 26 luglio 2017. Pres. La Malfa. Rel. Ienzi.

**Fallimento - Dichiarazione - Procedimento - Estensione ai soci illimitatamente responsabili - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Fattispecie in tema di super società di fatto**

*L'istanza di estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili implica lo svolgimento da parte del curatore di attività a carattere contenzioso che presuppone l'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 25 l.fall.*

*[Nel caso di specie, l'istanza aveva ad oggetto la richiesta di accertamento dell'esistenza e della insolvenza della super società di fatto occulta tra la società a responsabilità limitata già dichiarata fallita, persone fisiche ed altra società.]*

*(Massima a cura di Franco Benassi – Riproduzione riservata)*

Premesso che il Fallimento A. s.r.l., in persona del curatore dott. A.M., ha presentato un ricorso chiedendo di “ai sensi e per gli effetti dell'art. 147, comma 5, l.f., accertare l'esistenza e l'insolvenza della supersocietà di fatto occulta irregolare che ha concretamente gestito l'attività alberghiera denominata “Hotel B.” e alla quale hanno partecipato – quali socie occulte illimitatamente responsabili, unitamente ad A. s.r.l., già fallita – la Hotel B. s.a.s., il sig. L.B., la sig.ra L.C. e il sig. M.B. e conseguentemente dichiararne il fallimento in estensione; rilevato che il ricorso è stato presentato senza la preventiva autorizzazione del Giudice Delegato; ritenuto che tale autorizzazione è necessaria in quanto, stante l'abrogazione del fallimento d'ufficio, il procedimento di estensione del fallimento assume carattere contenzioso e quindi sottoposto alla regola di cui all'art. 25 l.f. (Cass. N. 10732/2013); che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; che preso atto di un precedente in senso contrario della Cassazione (sent. n. 12947/2014), le spese possono essere compensate;

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità del ricorso.  
Spese compensate.

Così deciso in Roma, 18/7/2017.